

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 8/16
Legnago, 15.11.2016

**VERSAMENTO SECONDO ACCONTO
IRES IRPEF IRAP CONTRIBUTI
SCADENZA 30 NOVEMBRE 2016**

Il **30 novembre 2016** scade il termine per il **versamento del secondo o unico acconto d'imposte e contributi** dovuti per l'anno d'imposta 2016.

Sono obbligati al versamento dell'acconto le persone fisiche, le società di persone e soggetti assimilati, le società di capitali, gli enti commerciali e gli altri soggetti all'IRES con periodo d'imposta che coincide con l'anno solare, che hanno presentato il Modello Unico 2016.

Le persone fisiche sono tenute al pagamento dell'**acconto IRPEF** se l'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze è superiore a 51,65 euro. L'**acconto IRES** risulta invece dovuto, se l'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze è superiore a 20,66 euro.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di versamento, l'acconto andrà versato in **due rate** qualora l'importo della prima superi l'importo di 257,52 euro per le persone fisiche e di 103,00 euro per le società di capitali ed enti equiparati. La prima rata pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda il restante 60% entro il 30 novembre.

Per chi calcola gli acconti 2016 su base "**storica**", cioè sulla base dei dati del 2015 contenuti nel Modello Unico 2016, l'importo base è il 100% di quello che, al netto di detrazioni, crediti e ritenute d'acconto, è indicato nella dichiarazione presentata per l'anno precedente.

Il versamento in **acconto dell'IRAP** deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi (prima rata pari al 40% entro il 16 giugno, congiuntamente al saldo, la seconda il restante 60% entro il 30 novembre). Pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta 2016 è dovuto:

- per le persone fisiche e le società di persone, nella misura pari al 100% di quanto indicato nella dichiarazione presentata per l'anno precedente, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;
- per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (cioè i soggetti IRES), nella misura pari al 100% di quanto indicato nella dichiarazione presentata per l'anno precedente, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.

Il contribuente può anche calcolare gli acconti su base "**previsionale**" tenendo conto delle somme dovute in riferimento al minore imponibile (e conseguente minore imposta) che presume per l'anno in corso giustificabile da cause quali, oltre che dei minori redditi, anche delle eventuali maggiori detrazioni e di nuovi oneri deducibili, spese e costi sostenuti nell'esercizio in corso.

Tuttavia, se l'imposta effettiva per l'esercizio 2016 dovesse risultare superiore all'imposta presa come base di calcolo per gli acconti, saranno dovute le sanzioni (30%) e gli interessi previsti per l'insufficiente versamento dell'acconto.

VERSAMENTO TERZA RATA INPS ARTIGIANI E COMMERCianti

Il giorno 16 novembre 2016 scade il versamento della terza rata dei contributi fissi per i lavoratori iscritti alla gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali.

Si ricorda che l'Inps, già dal 2013, ha previsto per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti che non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso contenente i dati e gli importi relativi ai contributi previdenziali in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24.

Gli iscritti, accedendo via internet al proprio "Cassetto Previdenziale" del sito dell'Inps, troveranno la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione. È possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per accedere a tale servizio online è necessario dotarsi di PIN rilasciato dall'istituto attraverso la sezione "servizi online".

SUPER-AMMORTAMENTI

Come già indicato nelle ns. circolari n.13/15 e n.01/16 rispettivamente del 23 dicembre 2015 e del 13 gennaio 2016, la **Legge di Stabilità per il 2016** ha introdotto una serie di agevolazioni e incentivi a favore delle imprese, dei liberi professionisti e dei privati, tra cui la nuova disciplina dei **super-ammortamenti** per gli investimenti in **beni strumentali nuovi** acquisiti a partire **dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016**.

In attesa che l'agevolazione venga prorogata anche per il 2017 dalla Legge di Bilancio, si ricorda che la nuova disciplina è finalizzata ad incentivare gli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi** attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati.

L'agevolazione coinvolge un ampio **ambito soggettivo**, essendo prevista a favore di:

- soggetti titolari di reddito d'impresa
- esercenti arti e professioni

ed **esclude** oggettivamente solo alcuni beni quali:

- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni materiali che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i beni indicati nello specifico allegato alla Legge di Stabilità 2016 (aerei, materiale rotabile...).

L'agevolazione è possibile sia per l'**acquisizione diretta**, ma anche per i beni utilizzati in base ai contratti di **locazione finanziaria**. Dall'ambito applicativo resta invece escluso il noleggio.

Il beneficio determina una **maggiorazione del costo fiscale di acquisizione del 40% ai soli fini della deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing**: non ha alcuna rilevanza contabile e non determina lo stanziamento della fiscalità differita.

La maggiorazione del 40% può essere applicata pure ai costi fiscali delle **autovetture aziendali** e degli **agenti e rappresentanti di commercio**.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC

Si ricorda, come stabilito dal D.L. 185/2008, l'obbligatorietà per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC). **Tale obbligo impone quindi, oltre all'attivazione, anche il rinnovo della casella PEC** in modo da evitarne la scadenza (quindi la cancellazione dell'indirizzo) e le relative sanzioni.

Il D.L. 179/2012 ha previsto, inoltre, anche per gli imprenditori individuali già iscritti al registro imprese di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo entro il 31.12.2013 al registro imprese stesso.

Si ricorda, inoltre, che **non è possibile per le imprese societarie o individuali indicare l'indirizzo PEC di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario in quanto tale indirizzo deve essere riconducibile ad una sola società o impresa.**

Pertanto, nel caso in cui sia rilevato d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra (o di più altre) ovvero, comunque, l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo PEC che non riconducibile alla propria posizione nel registro delle imprese sarà necessario avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell'art. 2191 c.c., previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC.

Alla luce di ciò sono da ritenersi superate le precedenti indicazioni operative fornite in passato secondo cui era possibile, per le imprese, indicare l'indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario.

SCADENZIARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016

GIORNO	SCADENZA
16 novembre 2016	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili e trimestrali
	Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per i lavoratori dipendenti
	Versamento terza rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti
25 novembre 2016	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
30 novembre 2016	Versamento secondo acconto IRPEF – IRES – IRAP e contributi previdenziali
16 dicembre 2016	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per i lavoratori dipendenti
	IMU - Versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso
	Versamento seconda rata TASI
	Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR
27 dicembre 2016	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
	IVA – Versamento dell'acconto IVA relativo all'imposta dovuta per il mese di dicembre 2016 o per l'ultimo trimestre 2016
31 dicembre 2016	Rilevamento inventario fisico di magazzino al 31.12.2016
	Opzione regime fiscale patent box
	Stampa libri contabili (entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione Modello Unico)

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:
<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.